

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 07/05/2026

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, afferma che:

- di aver scoperto di essere stato segnalato “a sofferenza” in Centrale dei Rischi;
- il presunto credito, risalente al 2010, risulta prescritto, non avendo mai ricevuto atti interruttivi della prescrizione (quali decreto ingiuntivo o atti giudiziali), né avendo mai effettuato riconoscimenti di debito o pagamenti successivi;
- non è mai stata notificata alcuna cessione del credito ex art. 1264 c.c.;
- dalla visura CR emerge che il credito è qualificato come “credito passato a perdita / perdita da cessione”, circostanza incompatibile con la permanenza di una segnalazione attiva in Centrale Rischi;
- erronea indicazione di rapporto “non contestato”

Pertanto, chiede riconoscere l'illegittimità della segnalazione e disporre la relativa cancellazione.

L'intermediario resistente, nel respingere l'avversa pretesa, sostiene che:

- il credito oggetto di segnalazione nasce da un contratto di finanziamento stipulato in data 30.08.2010 con un intermediario ad oggi non convenuto;
- Il cliente provvedeva al pagamento solo di una minima parte delle rate stabilite, lasciando un residuo debito di complessivi € 54.863,16;
- detto credito, già oggetto di pregresse cessioni, da ultimo, veniva ceduto, in data 22.06.2020, al *servicer* dell'intermediario convenuto;

In via preliminare:

- l'intermediario eccepisce l'incompetenza temporale poiché la segnalazione risale a data anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, pertanto, ne consegue l'esclusione dalla competenza a conoscere della presente vicenda, anche rispetto al più recente periodo di segnalazione, stante l'obbligo di continuità segnaletica che non può prescindere dalle precedenti segnalazioni degli altri intermediari;
- l'intermediario convenuto eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le segnalazioni contestate sono state effettuate dalla società oggi non convenuta effettiva titolare del credito;

Nel merito:

- il finanziamento erogato nel mese di agosto dell'anno 2010 per complessivi € 79.224,00, doveva essere restituito mediante il pagamento di centoventi rate mensili di € 660,20 ciascuna, l'estinzione era prevista per la fine dell'anno 2020, pertanto il termine di prescrizione ordinaria inizia a decorrere da tale data e, dunque, non si è ancora compiuta;
- inoltre, gli intermediari che hanno acquistato il credito hanno provveduto alla messa in mora del cliente tramite raccomandate A/R;
- sotto il profilo formale, l'intermediario ha correttamente inoltrato un avviso di prima segnalazione prima di procedere con la segnalazione a sofferenza; in ogni caso, per consolidata giurisprudenza ABF, l'avviso di prima segnalazione in Centrale dei Rischi costituisce un obbligo di trasparenza e non già una condizione di legittimità che rileva tutt'al più sotto il profilo risarcitorio, nel caso in specie non richiesto;
- la dicitura "*perdita di cessione*" di € 53.101,00, risultante dalla visura deriva da una indicazione obbligatoria a cui sono tenuti gli intermediari che scaturisce dalla previsione contenuta nel § 5.5 "*Sofferenze. Crediti passati a perdita*", del Capitolo II, Sezione II, della Circolare n. 139 della Banca d'Italia;
- non è stato allegato dal cliente alcun documento che possa far ritenere che il medesimo non si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria.

Nelle repliche il ricorrente precisa che:

- le raccomandate prodotte non risultano idonee ad interrompere la prescrizione, in quanto l'intermediario non ha fornito prova della effettiva ricezione;

- dal 2015 si trovava stabilmente all'estero per motivi di lavoro (Germania) e non dimorava più presso l'indirizzo al quale risultano inviate le comunicazioni; pertanto, le eventuali spedizioni non sono mai entrate nella sfera di conoscibilità del destinatario;
- l'onere della prova della ricezione grava sull'intermediario segnalante e non può ritenersi assolto mediante la sola produzione delle lettere o delle distinte di spedizione.

Con le controrepliche parte resistente contesta che:

- ciascuna delle lettere è corredata dagli avvisi di ricevimento attestanti l'avvenuta consegna in data 5.08.2016 e in data 11.09.2020;
- l'avviso di ricevimento dell'11.09.2020, risulta sottoscritto di pugno dal cliente;
- non viene fornita alcuna prova anche solo di valore indiziario, l'affermazione dell'asserito trasferimento in Germania per motivi di lavoro, peraltro, in un periodo neppure precisato.

DIRITTO

In via preliminare, sulla eccezione di incompetenza temporale, il Collegio rileva che nel caso di specie, viene contestata l'illegittimità per mancanza del presupposto formale di segnalazioni presenti al 27.11.2025 (data della visura CR) e relative al periodo ottobre 2022 - settembre 2025, periodo che pare rientrare pacificamente nel limite temporale di sei anni precedenti la data di presentazione del ricorso del 15.01.2026.

Inoltre, sempre in via preliminare, sulla contestata carenza di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto si dà evidenza al fatto che, per recente orientamento anche di questo collegio: *"... in tema di legittimazione passiva di segnalazioni pregiudizievoli in banche dati è stato convenuto che per la segnalazione in CR, in caso di cartolarizzazione del credito, il servicer è legittimato a disporre la cancellazione o rettifiche solo qualora, in base agli atti, la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni."* (Coll. Milano n. 1227/2023)

Condizione che deve ritenersi sussistere nel caso di specie.

Nel merito, il ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni "a sofferenza" disposte dall'intermediario in Centrale dei Rischi da ottobre 2022 a settembre 2025 poiché effettuate in difetto del presupposto formale.

Per tale ragione, domanda la cancellazione delle stesse.

Le segnalazioni contestate traggono origine da un contratto di rifinanziamento con progetto, sottoscritto in data 20.08.2010.

Dalla visura in atti emerge che:

- la prima segnalazione "a sofferenza" disposta dall'intermediario risale ad ottobre 2022 fino al settembre 2025 per un importo di € 53.101,00;
- l'importo non aumenta o diminuisce nel tempo;

- l'intermediario sostiene che la prima segnalazione è stata realizzata nel 2016 da parte di un intermediario che ha successivamente ceduto il credito.

In ordine al presupposto formale, si pone in rilievo che, nonostante il ricorrente contesti di aver mai ricevuto comunicazioni riguardanti la segnalazione in C.R., l'intermediario resistente produce in atti n. 2 raccomandate a/r: la prima del 14.06.2016 inviata dall'intermediario che ha ceduto il credito e ricevuta dal debitore il successivo 05.08.2016; la seconda datata 03.09.2020 inviata da SPV ricevuta il giorno 11.9.2020.

Dette comunicazioni risultano giunte all'indirizzo indicato nel contratto di finanziamento e regolarmente ricevute così come dimostrato dalla firma autografa apposta in calce ai rispettivi avvisi di ricevimento.

In ogni caso, pure a fronte della contestata regolarità delle notifiche così eseguite, il Collegio evidenzia che l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è quello di ritenere il preavviso di segnalazione un atto dovuto per i clienti consumatori in occasione della prima segnalazione di informazioni negative (sofferenze e inadempimenti persistenti).

La sua omissione, tuttavia, non inficia la legittimità della segnalazione effettuata, ma può determinare soltanto conseguenze risarcitorie.

Sul punto, si osserva inoltre che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4519/23 è intervenuto sulla questione della natura del preavviso in Centrale dei Rischi e delle conseguenze in caso di sua omissione, affermando il seguente principio di diritto: *“l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa”*.

Nel caso di specie non risulta alcuna istanza di risarcimento del danno.

Quanto alla presunta prescrizione del credito, poi, entrambe le missive prodotte dall'Intermediario risultano evidentemente idonee ad interrompere la prescrizione e, al contempo, l'ultima missiva (datata settembre 2020) rende chiaramente evidenza della corretta comunicazione dell'intervenuta “cessione del credito” in favore dell'intermediario resistente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE